

Decreto assimilazione rifiuti speciali agli urbani

26 giugno 2017

Il decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, previsto ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 152/06 (che attribuisce allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani) dopo una attesa di oltre venti anni (l'obbligo era già previsto dal decreto Ronchi e mai assolto), sembra diventare realtà, tanto che il Ministero ha predisposto una bozza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II-bis, infatti, con la sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 aveva accolto il ricorso per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente rispetto all'obbligo su di esso gravante di concludere il procedimento volto alla definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante l'adozione di apposito decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 e per la condanna dell'Amministrazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il Tribunale amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell'Ambiente e l'obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della sentenza. La bozza del nuovo decreto predisposto dal Ministero Ambiente indica limiti all'assimilazione (sarebbero esclusi i rifiuti speciali che si producono nelle aree produttive e gli imballaggi per il trasporto e sarebbe imposto ai Comuni il divieto di assimilare i rifiuti derivanti da alcune attività commerciali che superano soglie dimensionali dettate in base alla superficie). Il Tavolo Interassociativo Recupero e Riciclo (TAIRR) ritiene, tuttavia, che le soglie dovrebbero essere disposte **per tutte le categorie di attività** produttrici di rifiuti speciali previste dal decreto e a prescindere dal metodo di misurazione dei rifiuti utilizzato dal Comune, per cui suggerisce una revisione della bozza.



Dalle Associazioni mercoledì 5 luglio 2017

Assimilazione rifiuti, TAIRR “la bozza di Decreto è il primo passo verso maggiore equità e concorrenza”

“La bozza di decreto sui criteri di assimilazione diffusa dal Ministero dell’Ambiente contiene elementi interessanti per porre un freno all’assimilazione indiscriminata, ma va migliorata in vari aspetti per assicurare condizioni eque e concorrenziali sia per gli utenti finali che per gli operatori della gestione dei rifiuti”. E’ questo il giudizio del **TAIRR** – il Tavolo Interassociativo Recupero e Riciclo che riunisce alcune tra le principali Associazioni di imprese operanti nella Circular Economy, **Assorecuperi**, **Assorimap**, **Assosele**, **FISE Assoambiente** e **FISE UNIRE** – sul testo dell’atteso decreto sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, inviato dal Ministero ai diversi stakeholders per le consultazioni con le quali le associazioni imprenditoriali saranno in questi giorni chiamate ad esprimersi.

Già recentemente le cinque componenti del Tavolo (cui presto se ne aggiungeranno altre che hanno espresso forte interesse a entrare) hanno puntato il dito contro “*l’indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, attraverso cui ingenti quantitativi di rifiuti di provenienza commerciale e industriale vengono sottratti al libero mercato per essere gestiti in regime di esclusiva da pubbliche amministrazioni. Situazione, questa, che impedisce di fatto il corretto, trasparente ed effettivo contenimento dei costi della gestione dei rifiuti, che ricadono immancabilmente su imprese e cittadini*”.

La bozza di decreto – che dovrebbe tracciare il confine tra l’ambito del servizio di raccolta rifiuti svolto in esclusiva per le amministrazioni locali e l’ambito in cui, invece, i produttori di rifiuti da attività produttive e commerciali sono liberi di rivolgersi al mercato – identifica con chiarezza alcuni limiti all’assimilazione, oggi spesso oltrepassati dalle pubbliche amministrazioni (nonostante

alcuni vincoli siano già definiti a livello normativo), escludendo i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive (compresi i magazzini) e gli imballaggi per il trasporto.

Il testo attualmente proposto, inoltre, impone ai Comuni il divieto di assimilare determinate attività commerciali (come negozi, supermercati, ipermercati) che superano specifiche soglie dimensionali stabilite in base alla superficie. Tuttavia, è necessario, secondo i componenti del TAIRR, che queste soglie siano fissate per tutte le categorie di attività produttrici di rifiuti speciali previste dal decreto (quindi, ad esempio, anche per ristoranti, alberghi, uffici, ospedali, ecc.) e a prescindere dal metodo di misurazione dei rifiuti utilizzato dal Comune (sistema di misurazione presuntivo o puntuale), poiché in caso contrario le categorie di attività per cui non è previsto un limite dimensionale saranno automaticamente assimilate e soggette alla tassa sui rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che si avvalgano o meno del servizio pubblico. Questo comporterebbe una palese violazione del principio comunitario “Pay As You Throw” (PAYT) ossia “paga per quello che butti”.

“Non si tratta qui di escludere dal pagamento della tassa superfici che usufruiscono di servizi comuni quale ad esempio la pulizia stradale: i produttori di rifiuti speciali non assimilati continueranno comunque a pagare questi servizi attraverso una quota della tariffa, ove la legge lo preveda – sostengono i rappresentanti delle associazioni del TAIRR. “Si tratta piuttosto di far valere un principio di giustizia, di equità e di concorrenza, poiché oltre la soglia quantitativa il Comune può comunque, già ora, offrire il servizio anche a questi utenti, ma deve farlo in convenzione, ossia in un rapporto di natura privatistica, in competizione con gli altri operatori presenti sul mercato.”